

## STATUTO

### *Articolo 1) Denominazione*

- 1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Digital Value S.p.A.**" ("Digital Value" o la "Società").

### *Articolo 2) Sede e domicilio*

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Roma.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà istituire, modificare e/o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.
- 2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### *Articolo 3) Oggetto*

- 3.1 La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la commercializzazione, la permuta, la locazione, l'affitto, il noleggio, l'importazione e l'esportazione di materiale hardware, software e di accessori destinati al settore informatico o, comunque, connessi al trattamento ed alla elaborazione elettronica dei dati;
- la creazione, l'analisi, lo studio, lo sviluppo e la produzione di sistemi e programmi di elaborazione elettronica dei dati;
- l'installazione, l'assistenza tecnica a clienti per i programmi sviluppati dalla Società o da terzi;
- la fornitura di servizi di assistenza, consulenza e formazione per l'installazione di applicazioni informatiche e per la gestione operativa delle stesse, nonché la predisposizione di corsi di formazione per programmatore e utilizzatori dei programmi di cui al punto che precede;
- tutte le ulteriori attività che risultino complementari all'espletamento delle attività sopra elencate;
- la fornitura di servizi amministrativi, contabili e di elaborazione dati;
- l'attività di ricerca e consulenza strategica nel settore del marketing, inclusi lo studio e l'analisi della collocazione e/o del lancio sul mercato: (i) di prodotti, servizi, marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno, software o hardware; nonché (ii) di imprese, enti o altri organismi similari pubblici o privati;
- l'analisi e l'identificazione di canali distributivi, anche nell'ambito del commercio elettronico, nonché lo svolgimento di studi specifici su prodotto, servizi e strumenti di comunicazione.

La Società, inoltre, al solo fine di realizzare le attività sopra elencate, potrà, nel rispetto delle norme di legge in materia:

- acquisire e gestire partecipazioni al capitale di altre società, costituende o già costituite, operanti in Italia o all'estero nei settori economici sopra indicati o in settori ad essi connessi o complementari;
- concedere finanziamenti a favore delle predette società e prestare a loro favore fideiussioni o altre garanzie di carattere personale o reale, nonché fornire a tali società servizi di coordinamento tecnico o finanziario;
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolar modo quelle finanziarie.

Si precisa, infine, che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno mai svolte dalla Società nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo.

È escluso lo svolgimento di qualunque attività di raccolta del risparmio e di qualunque altra attività, di

carattere professionale o di altro tipo, che la normativa applicabile riservi a soggetti qualificati.

#### Articolo 4) *Durata*

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### Articolo 5) *Capitale sociale*

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.490.223,30 (unmilionequattrocentonovantamiladuecentoventitré e trenta centesimi), suddiviso in n. 9.250.233 (novemilioniduecentocinquantamiladuecentotrentatré) azioni delle quali (i) n. 7.902.898 (settemilioninovecentoduemilaottocentonovantotto) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"); (ii) n. 12.000 (dodicimila) azioni speciali aventi diritto di voto in Assemblea e convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 6 (le "**Azioni Speciali**"); e (iii) n. 1.335.335 (unmilliontrecentotrentacinquetrecentrentacinque) azioni aventi diritto di voto in Assemblea e convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 6 (le "**Price Adjustment Shares**" o "**Azioni Aggiustamento Prezzo**"), tutte senza indicazione del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria in data 26 settembre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., riservato ed a servizio dell'esercizio dei Warrant (i "**Warrant**") per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 64.777,50 (sessantaquattromilasettecentosettantasette e cinquanta centesimi), mediante emissione di massime numero 647.775 (seicentoquarantasettemilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie prive di valore nominale ad un prezzo unitario di Euro 0,10 (zero e dieci centesimi) ciascuna, con godimento regolare e termine finale per la sottoscrizione coincidente con la scadenza dei Warrant prevista nel Regolamento.

- 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.
- 5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione.

#### Articolo 6) *Azioni*

- 6.1 Le azioni sono indivisibili e rappresentate da titoli nominativi. La Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 6.2 Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative e ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.4 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("**TUF**") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").
- 6.5 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle azioni ordinarie.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono trasferibili dalla data di negoziazione delle Azioni Ordinarie sull'AIM (la "Quotazione") fino a ciascuna data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie (la "Conversione") ai termini e alle condizioni oltre indicati;
- (b) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.4 (d)(iii) e (iv) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° mese - per le azioni di cui alla successiva lettera (d)(ii)(A),(B) e (C) - e fino al 60° mese - per le azioni di cui alla successiva lettera (d)(ii)(D) - successivo alla data di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie sull'AIM mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (c) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a vedere liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie e delle Price Adjustment Share;
- (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 Azioni Ordinarie:
  - (i) nella misura di n. 12.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) nel caso di negoziazione delle Azioni Ordinarie sull'AIM (la "Quotazione") e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di Quotazione;
  - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 12.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 mesi dalla data di Quotazione, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria; e  
  
(B) nella ulteriore misura di n. 12.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;  
  
(C) nella ulteriore misura di n. 12.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria;  
  
(D) nella ulteriore misura di n. 12.000 Azioni Speciali (pari al 20% del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo ricompreso tra il 24° e il 60° mese dalla data di Quotazione, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana;

- (iii) decorsi 36 mesi dalla Quotazione, ovvero nel caso in cui non si perfeziono la Quotazione entro il 31 luglio 2019, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), lettere da (A) a (C), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- (iv) Decorsi 60 mesi dalla Quotazione, ovvero nel caso in cui non si perfeziono la Quotazione entro il 31 luglio 2019, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi

delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), lettera (D), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Resta inteso che la conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale del valore della parità contabile implicita delle Azioni Speciali. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modifica del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6.4; nonché (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 6.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di Quotazione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di Quotazione, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le azioni ordinarie a fronte di un corrispettivo per azione (in denaro ovvero, in caso di offerta pubblica di scambio, rappresentato da strumenti finanziari) di valore superiore all'importo di cui al precedente 6.4(d)(ii)(A) (così come eventualmente rettificato secondo il "coefficiente k" ai sensi di quanto precede), i titolari delle Azioni Speciali, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni Speciali ancora dai medesimi detenute in Azioni Ordinarie nel rapporto di conversione di 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale.

In siffatta ipotesi, la conversione delle Azioni Speciali nel contesto di un'offerta pubblica potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione da ciascun titolare di Azioni Speciali nel periodo compreso tra il primo e il 10° (decimo) giorno di borsa aperta successivo alla comunicazione dell'offerente pubblicata ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 58/1998. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alle formalità necessarie alla conversione, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 6.4(d)(iv).

- 6.7 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Price Adjustment Shares attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle azioni ordinarie.

Le Price Adjustment Share sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- a) sono trasferibili fino a ciascuna data prevista per la conversione automatica in azioni ordinarie (la "**Conversione**") ai termini e alle condizioni oltre indicati;
- b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione;
- c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- d) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie ai seguenti termini e condizioni:

**(I)** n. 1.335.336 di Price Adjustment Share (le "**Price Adjustment Share Prima Tranche**") saranno convertite automaticamente in massime n. 1.335.336 Azioni Ordinarie secondo la formula di seguito riportata, fermo restando che il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell'EBITDA consolidato ("**EBITDA 2018**") effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018, rispetto all'EBITDA *target* di Euro 22.600.000 (l' "**EBITDA TARGET 2018**"), secondo una proporzione lineare e ove risulti un indebitamento finanziario netto negativo per almeno Euro 15.000.000 (disponibilità liquide) alla data di riferimento,

restando inteso che il valore di indebitamento finanziario netto si intenderà conseguito anche in caso di uno scostamento (i) non superiore ad Euro 500.000,00, o (ii) non superiore ad Euro 1.200.000,00 nel caso in cui l'EBITDA 2018, come *infra* definito, risulti superiori di almeno il 5% rispetto all'EBITDA TARGET 2018 (EBITDA 2018 e indebitamento finanziario netto calcolati sulla base dei parametri indicati nella delibera assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 4 settembre 2018):

1.335.336 X (CRESCITA 2018 / CRESCITA TARGET 2018)

dove:

- 1.335.336 è il numero di Price Adjustment Share Prima Tranche;
- "CRESCITA 2018" è la differenza tra EBITDA 2018 e € 19.346.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora EBITDA 2018 fosse inferiore a € 19.346.000, lo stesso sarebbe sostituito con € 19.346.000;
- "CRESCITA TARGET 2018" è pari a € 3.254.000 (differenza tra EBITDA TARGET 2018 e € 19.346.000).

Qualora ad esito della Conversione, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Share Prima Tranche (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Price Adjustment Share Prima Tranche (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

**(I-bis)** In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto **(I)**:

- (i) ove l'EBITDA 2018 risultasse inferiore ad Euro 19.346.000, a ciascun titolare di Price Adjustment Share Prima Tranche sarà assegnata, mediante automatica conversione, n. 1 azione ordinaria, indipendentemente dal numero di Price Adjustment Share Prima Tranche dallo stesso detenute;
- (ii) ove l'EBITDA 2018 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2018, le Price Adjustment Share Prima Tranche saranno convertite in azioni ordinarie nel rapporto massimo di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Price Adjustment Share Prima Tranche detenuta;

**(II)** n. 1.335.335 di Price Adjustment Share (le "Price Adjustment Share Seconda Tranche") saranno convertite automaticamente in massime n. 1.335.335 Azioni Ordinarie secondo la formula di seguito riportata, fermo restando che il rapporto di conversione sarà determinato in funzione dell'EBITDA consolidato ("EBITDA 2019") effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2019, rispetto all'EBITDA *target* di Euro 25.600.000 ("EBITDA TARGET 2019"), secondo una proporzione lineare e ove risultò un indebitamento finanziario netto negativo per almeno Euro 21.000.000 (disponibilità liquide) alla data di riferimento, restando inteso che il valore di indebitamento finanziario netto si intenderà conseguito anche in caso di uno scostamento (i) non superiore ad Euro 500.000,00, o (ii) non superiore ad Euro 1.200.000,00 nel caso in cui l'EBITDA 2019, come *infra* definito, risulti superiori di almeno il 5% rispetto all'EBITDA TARGET 2019 (EBITDA 2019 e indebitamento finanziario netto calcolati sulla base dei parametri indicati nella delibera assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 4 settembre 2018): **1.335.335 X (CRESCITA 2019 / CRESCITA TARGET 2019)**

dove:

- 1.335.335 è il numero di Price Adjustment Share Seconda Tranche;
- "CRESCITA 2019" è la differenza tra EBITDA 2019 ed EBITDA TARGET 2018 (quest'ultimo pari a € 22.600.000); qualora EBITDA 2019 fosse inferiore a € 22.600.000, lo stesso sarebbe sostituito con € 22.600.000;

- "CRESCITA TARGET 2019" è pari a € 3.000.000 (*differenza tra EBITDA TARGET 2019 ed € 22.600.000*).

Qualora ad esito della Conversione, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero Price Adjustment Share Seconda Tranche (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Price Adjustment Share Seconda Tranche (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

**(II-bis)** In deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto **(II)**:

(i) ove l'EBITDA 2019 risultasse inferiore ad Euro 22.600.000, a ciascun titolare di Price Adjustment Share Seconda Tranche sarà assegnata, mediante automatica conversione, n. 1 azione ordinaria, indipendentemente dal numero di Price Adjustment Share Seconda Tranche dallo stesso detenute;

(ii) ove l'EBITDA 2019 risultasse superiore all'EBITDA TARGET 2019, le Price Adjustment Share Seconda Tranche saranno convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto massimo di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 1 Price Adjustment Share Seconda Tranche detenuta;

- e) il numero puntuale di Price Adjustment Shares convertibili in azioni ordinarie ai termini di cui alla precedente lett. d) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, con l'ausilio ed il parere favorevole della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato, rispettivamente, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019;
  - f) resta in ogni caso inteso che le Price Adjustment Share Prima Tranche e le Price Adjustment Share Seconda Tranche, non ancora convertite, si convertiranno automaticamente in un corrispondente numero di Azioni Ordinarie qualora, a partire dalla data della Quotazione la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM nel corso di 1 mese solare abbia registrato un valore superiore a Euro 13,30 per almeno 6 mesi solari, anche non consecutivi, nell'arco di 12 mesi solari precedenti alla conversione;
  - g) la Conversione delle Price Adjustment Shares in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale;
  - h) in conseguenza della Conversione delle Price Adjustment Shares in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare l'avvenuta Conversione nel libro soci, con annullamento delle Price Adjustment Shares ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa, ivi incluso l'eventuale annullamento di azioni strettamente necessario ai fini della quadratura dell'operazione di Conversione o comunque derivante da operazioni di arrotondamento in applicazione della formula di cui alla lett. d) del presente comma 6.6; (c) comunicare la Conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.8 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 6.9 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

#### Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti dei soci

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le

deliberazioni dell'Assemblea.

- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*Articolo 8) Partecipazioni rilevanti*

- 8.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 8.2 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 8.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 8.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

*Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio*

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 come successivamente modificato in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia). (la "**Disciplina Richiamata**"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

9.9 Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-ter e seguenti c.c.

9.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### *Articolo 10) Obbligazioni*

10.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile.

#### *Articolo 11) Recesso dei soci*

11.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

11.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della Società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### *Articolo 12) Competenze dell'Assemblea*

12.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

12.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

12.3 Fino alla data ultima di conversione di tutte le Price Adjustment Share, le modifiche dell'articolo 6.6 del presente Statuto, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sono approvate dall'Assemblea straordinaria anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in Assemblea, diversi dai soci che siano anche titolari di Price Adjustment Share. In tal caso, come negli altri casi di legge, si applicano le norme di legge in materia di assemblee speciali e le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare; la convocazione avviene su iniziativa del Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soggetti che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa; Amministratori e Sindaci hanno il diritto di partecipare, senza voto; la forma e le maggioranze sono quelle delle assemblee straordinarie.

12.4 Qualora i soci titolari di Price Adjustment Share siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Price Adjustment Share si applica l'articolo 2376 c.c.

Le deliberazioni di cui al presente articolo 12.4 (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Price Adjustment Share medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale

- e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Price Adjustment Share che rappresentino almeno il 51% delle Price Adjustment Share tempo per tempo in circolazione.
- 12.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 17 (Consiglio di Amministrazione) del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
- 12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissensienti.

#### *Articolo 13) Convocazione dell'Assemblea*

- 13.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" oppure "Il Sole 24 ore". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, in Regno Unito, o in Svizzera.
- 13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

#### *Articolo 14) Assemblea Speciale*

- 14.1 L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
- 14.2 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 14, si applica l'articolo 2376 c.c.

Le deliberazioni di cui al presente articolo 14.2 (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 51% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

- 14.3 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui al precedente articolo 14.2, ivi incluse le decisioni in merito ai candidati da presentare ai competenti organi della Società per la nomina dei componenti degli stessi, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria.

#### *Articolo 15) Intervento e voto*

- 15.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 15.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

- 15.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

*Articolo 16) Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione*

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri delegati, se nominati e presenti, in difetto da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
- 16.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.
- 16.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.
- 16.4 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

*Articolo 17) Consiglio di Amministrazione*

- 17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) Amministratori secondo quanto determinato dall'Assemblea.
- 17.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
- 17.3 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo 17.6, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 17.6 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 del codice civile.

- 17.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 17.8 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
- 17.9 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salvo che siano espressamente esonerati dall'Assemblea.

*Articolo 18) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato da uno dei consiglieri delegati (se nominati) ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.
- 18.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 18.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fermo restando il voto favorevole dell'amministratore indipendente nei casi previsti dall'art. 6.7 del presente Statuto.
- 18.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

*Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori*

- 19.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge,

fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

- 19.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.
- 19.3 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.
- 19.4 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 19.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo le disposizioni del presente Statuto devono possedere tale requisito.
- 19.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

*Articolo 20) Presidente*

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.
- 20.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

*Articolo 21) Rappresentanza della Società*

- 21.1 La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento:
  - al Vice Presidente (ove nominato); ovvero
  - ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti.
- 21.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

*Articolo 22) Compensi degli amministratori*

- 22.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.
- 22.2 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

*Articolo 23) Collegio Sindacale.*

- 23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.
- 23.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

- 23.3 Il Collegio Sindacale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
- 23.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

*Articolo 24) Revisore legale dei conti*

- 24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizione di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, codice civile ovvero da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

*Articolo 25) Esercizi sociali e bilancio*

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

*Articolo 26) Utili e dividendi*

- 26.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.
- 26.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.
- 26.3 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

*Articolo 27) Scioglimento*

- 27.1 In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

*Articolo 28) Disposizioni generali*

- 28.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, il Regolamento Emissenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.
- 28.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadronno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.